



IL RETTORE

- VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
- VISTO il D.M. n. 139 del 4 aprile 2011, avente per oggetto “Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’8 novembre 2011, recante la “Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
- VISTO il decreto n. 93 del 30 novembre 2012, concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell’art.12, comma 3, del decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023, pubblicato in G.U. n. 224 del 25 settembre 2023, recante “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis, 2-ter, nonché, degli articoli 13 e 18-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59” e, in particolare, gli articoli 10 e 11 (di seguito indicato come “D.P.C.M.”);
- VISTO il Decreto n. 256 del 28 dicembre 2023, emanato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Disciplina per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali e dei criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 2-bis, comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59”;

- VISTO il Decreto del Ministero della Ricerca di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale dei docenti del A.A. 2023/2024”, n. 397 del 7.02.2024;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 621 del 22/4/2024, avente ad oggetto le disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila;
- VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 0022653 del 19/11/2024 inviata a tutti gli atenei e le istituzioni AFAM con la quale si dà comunicazione dell’avvio dei percorsi di formazione insegnanti A.A. 2024/2025 – indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e presentazione della nuova offerta formativa;

DECRETA

Art. 1 – Indizione

1. Ai fini dello svolgimento nell’anno accademico 2024/2025 dei compiti tutoriali di cui all’art. 10, comma 3, del D.P.C.M. 4 agosto 2023, nell’ambito dei Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e di secondo grado attivati dall’Università eCampus, è indetta una selezione per titoli e colloquio riservata al personale docente in servizio a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado del sistema nazionale di istruzione.

2. La selezione è finalizzata all’individuazione delle figure di tutor coordinatori in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente Bando, per le seguenti classi di concorso, fatta salva la loro attivazione:

- A11 - Discipline letterarie e latino
- A12 - Discipline letterarie
- A13 - Discipline letterarie latino e greco
- A18 - Filosofia e Scienze umane
- A19- -Filosofia e Storia
- A22 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado
- A23 - Lingua italiana per discenti di lingua straniera
- A26 - Matematica
- A27 - Matematica e fisica
- A28 - Matematica e Scienze
- A45 - Scienze economico -aziendali
- A46 - Scienze giuridico – economiche
- A47 - Scienze matematiche applicate
- A48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado
- A49 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado
- A54 - Storia dell'Arte
- A01 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado
- A05 - Design del tessuto e della moda
- A08 - Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica
- A09 - Discipline grafiche pittoriche e scenografiche
- A10 - Discipline grafico-pubblicitarie

- A17 – Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado

E per le seguenti classi, fatto salvo l'accreditamento da parte del MUR:

- B017 - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche
- A042 - Scienze e tecnologie meccaniche
- A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche
- B003 - Laboratori di fisica
- A020 - Fisica
- B014 - Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni
- A037 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
- B022 - Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali
- A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado
- B019 - Laboratorio di servizi di ricettività alberghiera
- AA24 - Lingua e cultura straniera negli istituti di istruzione secondaria II grado (francese)
- AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado (francese)
- AB24 - Lingua e cultura straniera negli istituti di istruzione secondaria II grado (inglese)
- AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado (inglese)
- AC24 - Lingua e cultura straniera negli istituti di istruzione secondaria II grado (spagnolo)
- AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado (spagnolo)

3. Il personale individuato e che assumerà le funzioni di tutor coordinatore sarà posto in posizione di esonero o semiesonero, fino al massimo del 50%, dall'insegnamento per lo svolgimento dell'incarico di tutor coordinatore (ai sensi dell'art. 2-bis, comma 7, del D.L. 13 aprile 2017, n.59 dell'art. 10, comma 3, del D.P.C.M del 4 agosto 2023).

4. Concluse le procedure di selezione, l'Ateneo comunicherà le graduatorie agli ambiti territoriali degli uffici scolastici interessati per il collocamento fuori ruolo dei docenti in posizione di esonero e, al fine della modifica del contratto individuale di lavoro, per i docenti in posizione di semiesonero.

5. Gli Uffici Scolastici Regionali di riferimento, sentito il Centro Multidisciplinare di Ateneo per la Formazione degli Insegnanti (di seguito solo "Centro"), provvederanno a ripartire, per ciascuna Classe di Concorso, il contingente indicato nel DM 256/23 fra le Università e le AFAM che hanno attivato i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie, sulla base delle loro necessità.

6. In caso di mancata attivazione dell'offerta formativa accreditata da parte dell'Ateneo per l'anno accademico 2023/2024, non si procederà in ogni caso al collocamento in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dell'insegnamento del personale docente selezionato a svolgere le funzioni tutoriali.

7. La ripartizione del personale posto in posizione di esonero o semiesonero, fino al massimo del 50% dall'insegnamento per lo svolgimento dell'incarico di tutor coordinatore sarà così suddivisa tra gli USR delle Regioni presso le quali l'Università ha attivato i percorsi abilitanti che sono le seguenti:

Regione	Sedi attive
Abruzzo	Pescara
Calabria	Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria
Campania	Napoli
Emilia Romagna	Bologna
Lazio	Roma

Liguria	Genova, Sanremo
Lombardia	Milano, Novedrate
Marche	Ancona
Piemonte	Torino
Puglia	Bari
Sardegna	Cagliari
Sicilia	Catania, Palermo
Toscana	Firenze
Umbria	Città di Castello
Veneto	Padova

8. Ciascun candidato concorrerà nel contingente previsto per la Regione presso cui risulta in servizio.

Art. 2 - Funzioni e compiti

1. L'impegno connesso all'incarico, ai sensi dell'art. 10, D.P.C.M. 4 agosto 2023 pubblicato in G.U. n. 224 del 25.09.2023, consiste nelle seguenti funzioni:

- a) orientare e gestire i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e assumendo la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;
- c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto ed indiretto;
- d) supervisionare le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.

2. L'incarico è svolto sotto la supervisione del Centro; ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una sola volta e non consecutivamente. In caso di revoca dell'incarico di cui all'articolo 10, comma 3, 5 e 6 del D.P.C.M., il personale revocato non potrà partecipare alle selezioni per il ruolo di Tutor Coordinatore per i successivi cinque anni.

Art. 3 - Stato giuridico ed economico del tutor coordinatore

1. Al personale docente cui sarà affidato il ruolo di Tutor Coordinatore saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 6 "Stato giuridico ed economico del personale docente impegnato in compiti di tutor coordinatore" del D.M. 256 del 28 dicembre 2023, in particolare:

- a) al personale docente utilizzato in compiti di tutor coordinatore presso il Centro si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- b) l'istituzione scolastica di titolarità mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti allo stato giuridico ed economico del docente stesso, ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio effettuate presso il Centro, e perciò dai medesimi autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dagli uffici amministrativi del Centro alla istituzione scolastica di titolarità del docente.

2. L'incarico di Tutor Coordinatore non comporta alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, né oneri diretti o indiretti a carico dell'Ateneo.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione e titoli valutabili

1. Possono concorrere all'incarico di Tutor Coordinatore i docenti in servizio a tempo indeterminato che al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere docente a tempo indeterminato nella specifica classe di concorso, prioritariamente con almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato, di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;
- b) avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti previsti nella tabella 2 allegato A del D.I. n. 256 del 28/12/2023:
- i. esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137, ovvero di tutor organizzatore o coordinatore nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o dei percorsi di Tirocinio formativo attivo, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, o di coordinamento dei di tutor dei docenti neo immessi in ruolo;
 - ii. insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e della durata di almeno 10 ore;
 - iii. esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137, o di tutor dei tirocinanti per i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, i percorsi di Tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, nonché di tutor dei docenti neo immessi in ruolo;
 - iv. tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR/MI/MIM, ovvero dall'INDIRE o dall'INVALSI;
 - v. insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, 28 settembre 2007, n. 137 e 10 settembre 2010, n. 249;
 - vi. partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università o da enti pubblici di ricerca;
 - vii. pubblicazioni di ricerca disciplinare, ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente;
 - viii. partecipazione a progetti di sperimentazione, ai sensi degli articoli 277 e 278 del Decreto Legislativo n. 297/1994;
 - ix. titolo di Dottore di ricerca in tematiche legate alla Didattica Generale o alle Didattiche Disciplinari;
 - x. attività di ricerca, ovvero di insegnamento, nelle Università o nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti;
 - xi. abilitazione scientifica nazionale a Professore di I o II fascia (per ciascun titolo);
 - xii. direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor, ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le Università e le Istituzioni AFAM;
 - xiii. avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) e dell'insegnamento con metodo didattico Montessori;
 - xiv. incarico di collaboratore del dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo

- all'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- xv. funzione strumentale, o incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107, purché concernente la formazione docenti.

2. Ad ogni candidato sarà attribuito il punteggio indicato nella tabella 2 allegato A del D.I. n. 256 del 28/12/2023 in ciascuno degli ambiti, fino ad un massimo di 50 punti su 100.
3. I requisiti e i titoli di ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5 - Domande di partecipazione. Termini e modalità

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata a partire dalle ore 9:00 del 24 gennaio 2025, **entro e non oltre le ore 23.59 del 12 febbraio 2025** a mezzo mail nominativa dell'interessato da inviare al seguente indirizzo, tutor.60cfu@uniecampus.it o, in alternativa, a mezzo PEC, da inviare al seguente indirizzo, scriviuniecampus@pec.uniecampus.it.
2. La domanda deve essere redatta in lingua italiana e si compone del:
- a. modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto (Allegato 1);
 - b. curriculum vitae debitamente sottoscritto;
 - c. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - d. ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della procedura, ivi comprese le pubblicazioni.
3. I documenti di cui al comma secondo devono essere inviati esclusivamente in formato PDF con un'unica mail.
4. Nel caso l'interessato utilizzi una mail intestata a una terza persona fisica o a una società vi deve essere l'espressa dichiarazione che l'invio viene fatto in nome e per conto dell'interessato.
5. Non verranno accolte le domande:
- a. caratterizzate dalla mancanza o illeggibilità di anche uno solo dei documenti di cui alle lettere "a", "b", e "c" del comma secondo;
 - b. la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti di cui alla lettera "a" e "b" del comma secondo;
 - c. caratterizzate dalla presenza di anche uno solo dei documenti di cui alle lettere "a", "b", e "c" in formato diverso dal PDF;
 - d. inviate oltre i termini previsti ovvero in modalità diversa o a un indirizzo diverso rispetto a quello indicato nel primo comma del presente articolo o da un indirizzo PEC non intestato all'interessato senza che vi sia l'espressa dichiarazione che l'invio viene fatto in nome e per conto dell'interessato.
6. L'Università eCampus procederà ad effettuare verifiche delle autocertificazioni e dei titoli presentati presso enti ed autorità che hanno rilasciato o validato i titoli dichiarati.
7. Si ricorda ai candidati che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è soggetto alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Art. 6 - Commissione di selezione

1. La Commissione di selezione per l'individuazione del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado per lo svolgimento dei compiti tutoriali sarà nominata con successivo decreto rettorale che sarà pubblicato sul portale di Ateneo, www.uniecampus.it.

Art. 7 – Valutazione dei titoli e colloquio

1. La selezione per l'individuazione dei tutor coordinatori si svolge per titoli e colloquio e prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti:

- a. Titoli: fino a un massimo di 50 punti
- b. Colloquio di valutazione: fino a un massimo di 50 punti

2. La Commissione di selezione attribuisce ad ogni candidato i punti riconoscibili in relazione ai titoli autocertificati nell'ambito delle tipologie di titoli appresso elencate:

- a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137, ovvero di tutor organizzatore o coordinatore nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o dei percorsi di Tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 o di coordinamento dei di tutor dei docenti neoimmessi in ruolo (punti 6);
- b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e della durata di almeno 10 ore (punti 2);
- c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 o di tutor dei tirocinanti per i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, i percorsi di Tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nonché di tutor dei docenti neoimmessi in ruolo (punti 2);
- d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR/MI/MIM, ovvero dall'INDIRE o dall'INVALSI (3 punti);
- e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 ottobre 2004, n. 82, 28 settembre 2007, n. 137 e 10 settembre 2010, n. 249 (punti 6);
- f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università o da enti pubblici di ricerca (punti 3);
- g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);
- h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);
- i) titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);
- j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);
- k) abilitazione scientifica nazionale a Professore di I o II fascia (per ciascun titolo) (punti 6);
- l) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le Università e le Istituzioni AFAM (punti 6);
- m) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) e dell'insegnamento con metodo didattico Montessori (punti 6);
- n) incarico di collaboratore del dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo all'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (punti 6);
- o) funzione strumentale, o incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107, purché concernente la formazione docenti (punti 3).

3. La Commissione procederà alla valutazione dei titoli dei candidati prima dell'espletamento del colloquio, procedendo alla formulazione di una graduatoria di merito dei candidati sulla base del punteggio ottenuto da ciascuno in relazione ai titoli posseduti.
4. Al colloquio saranno ammessi un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso la graduatoria risultante dalla sommatoria delle valutazioni dei titoli.
5. Il colloquio, cui sarà attribuito un punteggio massimo di 50 punti e si intende superato qualora la/il candidata/o abbia conseguito il punteggio di almeno 28 punti su 50, consiste in un'intervista strutturata volta a saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e a verificare il progetto di lavoro degli aspiranti Tutor Coordinatori. Nel corso del colloquio si valuterà altresì il percorso professionale del docente, valutandone la congruità rispetto al ruolo di Tutor Coordinatore.
6. La data ed il luogo di svolgimento dei colloqui saranno pubblicati sul sito Internet dell'Università eCampus all'indirizzo (<https://www.uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/index.html>) con almeno 3 giorni di anticipo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi.
7. L'assenza al colloquio è considerata come rinuncia alla procedura di selezione quale ne sia la causa.

Art. 8 – Informazioni e comunicazioni

1. Tutte le informazioni relative alla presente procedura, ivi compresa la convocazione al colloquio verranno pubblicate alla pagina internet (<https://www.uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/index.html>).
2. La pubblicazione di tutti gli avvisi sul sito internet dell'Università nella pagina internet indicata al comma precedente ha valore di notifica agli interessati; nessuna comunicazione verrà inviata ai candidati.
3. Le eventuali comunicazioni che potranno essere inviate agli indirizzi mail inseriti nella documentazione avranno il mero scopo di facilitarli nel seguire la procedura, ma non saranno in alcun modo sostitutive degli avvisi pubblicati sul sito internet dell'Università che rappresenta l'unico strumento di comunicazione ufficiale dell'Ateneo. Rimane pertanto onere dell'interessato verificare la propria posizione attivandosi con le modalità e nei termini previsti.

Art. 9 – Graduatorie finali

1. La graduatoria è data dalla sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio. Le graduatorie finali saranno approvate con apposito Decreto Rettorale e pubblicate sul sito internet dell'Università.
2. A parità di punteggio prevale il candidato con la minore età anagrafica.
3. Dalle suddette graduatorie, l'Università attingerà, secondo l'ordine di merito, sino alla concorrenza dei posti di cui all'art. 1 del presente Bando.
4. La graduatoria ha validità quadriennale e vi si potrà attingere per eventuali sostituzioni o surroghe, fino ad esaurimento.
5. I candidati utilmente collocati in graduatoria, e nel limite dei posti disponibili, verranno chiamati a svolgere l'attività entro il termine che sarà comunicato dall'Università.
6. Concluse le procedure di valutazione, l'Università comunicherà la graduatoria agli Uffici Scolastici Regionali territorialmente interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro.
7. Nel termine comunicato dall'Università, l'interessato dovrà presentare i documenti e gli attestati richiesti dall'Università, compreso il decreto di esonero totale o parziale rilasciato dall'Amministrazione dove presta servizio; se nel citato termine, per qualunque causa, l'interessato non presentasse la documentazione, l'Università potrà chiamare il candidato che segue nella graduatoria di merito.

Art. 10 - Orario di servizio

1. L'orario di servizio svolto dai tutor presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, con riferimento ai soggetti posti in posizione di semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento, è organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe.
2. L'orario di servizio presso le sedi regionali del Centro dei soggetti posti in posizione di semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, è di regola di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nel Centro, non potrà comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.
3. L'orario di servizio da effettuare presso le sedi regionali del Centro dai soggetti posti in posizione di esonero è quello stabilito per il personale amministrativo del Centro, con partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici.
4. Sono fatti salvi dal limite massimo eventuali incarichi di insegnamento attribuiti dal Centro in ragione di specifici bandi.

Art. 11 – Avvertenze

1. L'Università si riserva, in ogni fase dell'iscrizione, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato dovrà pertanto fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei controinteressati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione, al recupero degli eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati, che non saranno in nessun caso rimborsati.
2. Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede esclusivamente il presente Bando. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia allo Statuto dell'Università, ai Regolamenti di Ateneo e alla normativa statale applicabile.
3. Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il dott. Alfonso Lovito.

Art. 12 - Informativa e privacy

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, si informa che i dati personali forniti dai candidati e dalle candidate saranno trattati in osservanza alle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy. L'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università eCampus ai sensi del. 13 del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs 101/2018 è pubblicata sul sito <https://www.uniecampus.it/privacy-policy/index.html>.
2. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università eCampus nella persona del suo rappresentante legale. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo email dpo@uniecampus.it.

Dato a Novedrate, 23 gennaio 2025

D.R. n. 23/25

F.to Il Rettore
Prof. Enzo Siviero

Copia conforme all'originale,
Novedrate, 23 gennaio 2025

Il segretario
Chiara Radice



ECAMPUS
UNIVERSITÀ